



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

CONVENZIONE

TRA

L'**Università degli Studi di Messina** (d'ora in avanti UNIME), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, partita IVA C.F.800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it.

E

L'**Università degli Studi di Palermo** (d'ora in avanti UNIPA), con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo (Pa) il 14.02.1963 domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: pec@cert.unipa.it.

PREMESSO CHE

- **UNIME** ha tra le proprie strutture didattiche speciali, l'**Ospedale Veterinario Universitario Didattico** (di seguito indicato come "**OVUD**"), con sede presso il Polo Universitario dell'Annunziata.

L'**OVUD** eroga attività veterinarie di didattica, di ricerca e di assistenza ed opera alle dirette dipendenze del Rettorato promuovendo, organizzando e gestendo attività generiche e specialistiche finalizzate alla cura ed al benessere degli animali, oltre che allo studio dei vettori delle zoonosi ed alla prevenzione del randagismo, lavorando in stretta connessione, dal punto di vista didattico e della ricerca scientifica, con i Dipartimenti dell'Ateneo.

La struttura, nell'ambito delle proprie attività si pone come centro di eccellenza ed è accreditata, dal 2015, da parte della European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), rispecchiando le linee guida internazionali previste.

L'OVUD collabora, tra l'altro, con le principali associazioni ambientaliste ed animaliste, nazionali ed internazionali, fra le quali la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), l'Associazione Marevivo ONLUS, l'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" (AMP), la Lega Anti Vivisezione (LAV).

- L'UNIPA annovera tra i propri **Dipartimenti quello di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche**, (di seguito indicato come "STEBICEF") **Sezione di Biologia animale ed Antropologia biologica** ed è sede prestigiosa di studi e ricerche scientifiche sull'etologia, ecologia, morfometria animale, biologia delle popolazioni, tassonomia zoologica, modelli computazionali per la reintroduzione in natura di specie minacciate mediterranee terrestri ed acquatiche, appartenenti all'ordine dei Testudinati, comprovati da oltre 1000 pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali.

Il Dipartimento è, altresì, sede dei corsi di laurea triennali in Scienze biologiche, e delle lauree magistrali in Biodiversità e Biologia ambientale e collabora con numerosi laboratori nazionali ed internazionali del Mediterraneo.

E'componente: del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Cetacei (CIRCE); del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CONISMA); del Centro Interdipartimentale di Ricerche sull'Interazione Tecnologia e Ambiente (CIRITA) e della Società di Biologia Marina (SIBM).

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

Finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione mira ad instaurare una collaborazione fra le Parti, nel rispetto dei propri ruoli e competenze, per attuare programmi congiunti e coordinati finalizzati alla realizzazione di un Centro di eccellenza per la cura, l'accoglienza, la conservazione e la ricerca sulle tartarughe marine, palustri e terrestri.
2. In particolare si effettueranno le seguenti attività:
 - ricerca scientifica delle specie di Testudinati dell'area del Mediterraneo condotta su:
 - a. biologia;
 - b. ecotossicologia;

- c. patologie;
- d. monitoraggio;
- e. identificazione e tipizzazione genetica;
- primo soccorso, degenza riabilitazione e reintroduzione nell'ambiente degli esemplari feriti o catturati;
- informazione e formazione scientifica inerenti alla protezione e tutela delle tartarughe mediterranee mediante la realizzazione di attività formative come master, summerschool, incontri, workshop, canali informatici e quant'altro;
- fruizione del centro da parte degli operatori didattici e studenti;
- diffusione delle attività del partenariato;
- partecipazione congiunta a programmi e progetti di ricerca nazionali ed internazionali.

ART. 3

Dichiarazioni delle Parti

1. Ai fini di cui all'art. 2 sono previste le seguenti forme di collaborazione tra le Parti.

Lo STEBICEF si impegna a:

- svolgere un'attività di ricerca finalizzata a studiare la filogenesi e la morfometria delle specie di tartarughe mediterranee e delle sue popolazioni;
- studiare l'etologia e l'ecologia delle specie di tartarughe mediterranee;
- determinare le specie attraverso metodologie di tassonomia molecolare;
- studiare ed applicare modelli matematici e computazionali alla conservazione ed alla reintroduzione delle specie di Testudinati presenti presso gli impianti e i centri del partenariato;
- valutare l'impatto ambientale sui vertebrati marini;
- realizzare programmi di monitoraggio con la finalità di misurare lo stato di conservazione della sub-popolazione locale in modo da descrivere la dinamica nel medio termine;
- fornire direttive per la realizzazione di un piano di tutela;
- proporre rilevamenti ed effettuare studi di carattere scientifico con l'OVUD.

L'OVUD si impegna a:

- determinare il sesso degli esemplari e confrontarlo con i dati (quando disponibili) dei registri CITES;
- fornire linee guida in ordine alla corretta custodia, alimentazione, benessere animale e cure igienico-sanitarie;

- fornire linee di indirizzo in ordine alla corretta conduzione e manutenzione delle strutture di ricovero;
 - provvedere al monitoraggio degli individui stabulati all'OVUD;
 - provvedere al monitoraggio e controllo sanitario di individui pervenuti malati, emaciati, sottopeso o per i quali è comunque necessario intervenire, fornendo indicazioni sanitarie in merito.
2. I dettagli operativi, relativi alle attività sopra indicate, verranno definiti nello specifico dei singoli casi, attraverso accordi attuativi nel rispetto della normativa vigente.
 3. Senza pregiudizio per tutto quanto altro stabilito nella Convenzione, le Parti espressamente riconoscono che le prestazioni sanitarie, eventualmente svolte dall'OVUD, saranno effettuate nei limiti degli interventi assistenziali di *routine*. Le prestazioni straordinarie, invece, saranno oggetto di una preventiva valutazione e regolamentazione definita caso per caso, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.
 4. Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le Parti metteranno a disposizione le conoscenze tecniche e scientifiche dei propri aderenti, impiegati, ricercatori e dirigenti con il supporto delle relative strutture periferiche ed operative.
 5. Le Parti si impegnano a verificare costantemente le opportunità di collaborazione a livello internazionale, nazionale e/o regionale e valutare, di volta in volta, la possibilità di sviluppare progetti comuni che prevedano anche forme di finanziamento.

ART. 4

Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipula¹, con possibilità di rinnovo alla scadenza mediante sottoscrizione di nuovo atto tra le Parti.

ART. 5

Trattamento dati raccolti

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

1. I dati raccolti nell'ambito delle attività svolte sono di proprietà comune delle Parti e potranno essere utilizzati nell'ambito di specifici progetti di ricerca proposti da ciascuna di esse.

ART. 6

Pubblicità attività svolte

1. La collaborazione in essere, inserita nei programmi di ciascuna delle Parti, sarà divulgata attraverso i diversi canali di informazione di cui le Parti si avvalgono.

ART. 7

Recesso e Risoluzione

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sessanta giorni.
2. Lo scioglimento della presente Convenzione non produrrà effetti sulle attività in corso al momento del recesso, che resteranno pertanto regolate dal presente accordo fino alla loro conclusione.

ART. 8

Forza Maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per le perdite o i danni subiti da quest'ultima a causa di impedimenti di forza maggiore. Si considera forza maggiore ogni evento, atto, stato o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e dalla stessa non evitabile né prevedibile, che sia tale da rendere impossibile ad una delle Parti l'adempimento delle proprie obbligazioni in tutto o in parte e che la stessa Parte non abbia potuto impedire usando la diligenza richiesta per l'adeguato e competente svolgimento della propria prestazione. A titolo di esempio le Parti si danno atto che i seguenti eventi costituiscano causa di forza maggiore: alluvioni, siccità, cadute di fulmini e incidenti, atti ed omissioni del Governo o di altra Autorità Competente, guerre, operazioni militari, rivolte, embargo, esplosioni, eventi naturali, atti di terrorismo, pandemie, insurrezioni, sciopero non aziendale e incendio grave.

ART. 9

Trattamento dati personali

1. Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri reciproci fini e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati n. 679/2016.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati di contatto dei dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività e servizi oggetto della presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale) verranno trattati esclusivamente per le finalità strumentali allo svolgimento di dette attività e servizi. Ciascuna Parte tratterà detti dati personali in qualità di titolare autonomo del trattamento.

ART. 10

Modifiche

1. Eventuali modifiche o integrazioni della presente Convenzione saranno ritenute valide e vincolanti tra le Parti solo ove redatte per iscritto e sottoscritte dalle medesime.
2. Le Parti, per quanto occorre, si danno reciprocamente atto che dalla presente Convenzione non deriva in capo a ciascuna di esse alcun obbligo di esclusiva collaborazione né alcuna limitazione alla facoltà di stipulare accordi di contenuto simile con terzi soggetti e che detti eventuali accordi non potranno comportare modifiche al presente atto.

ART. 11

Controversie e Foro competente

1. Il presente atto è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto.
3. Nel caso in cui non sia possibile una definizione amichevole, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente di Messina.

ART. 12

Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge applicabili in materia e, in mancanza, agli usi e consuetudini.

ART. 13

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sarà ritenuta debitamente effettuata qualora trasmessa via PEC all'altra Parte agli indirizzi indicati in epigrafe.

ART. 14

Registrazione e bollo

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. Le spese dell'imposta di bollo dovute verranno assolte per il 50% da ciascuna Parte. L'Università degli Studi di Messina provvederà in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Università degli Studi di Palermo

Il Rettore

Prof. Fabrizio Micari